



COMUNE DI AZZANO MELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE MODALITA' VIDEOCONFERENZA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TA.RI.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **DIECI** del mese di **GIUGNO** (10.06.2021) alle ore diciotto (18.00), nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dall'Ordinanza Sindacale n.7 del 23.03.2020, in esecuzione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

1	Angela Pizzamiglio	<i>Sindaco</i>	Presente in videoconferenza
2	Matteo Ferrari	<i>Consigliere</i>	Presente in videoconferenza
3	Cinzia Turra	<i>Consigliere</i>	Presente in videoconferenza
4	Nicola Riboli	<i>Consigliere</i>	Presente in videoconferenza
5	Giorgio Sganzerla	<i>Consigliere</i>	Assente
6	Samanta Fanelli	<i>Consigliere</i>	Presente in videoconferenza
7	Pierluigi Bergoli	<i>Consigliere</i>	Presente in videoconferenza
8	Monica Marazzani	<i>Consigliere</i>	Presente in videoconferenza
9	Silvano Baronchelli	<i>Consigliere</i>	Presente in videoconferenza
10	Giovanna Mainetti	<i>Consigliere</i>	Assente
11	Giancarlo Migliorati	<i>Consigliere</i>	Presente in videoconferenza
Totale presenti			9
Totale assenti			2

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale **Dott.ssa Francesca Travaglino**, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la signora **Angela Pizzamiglio** nella sua qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **03** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TA.RI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto posto al n. 3 dell'ordine del giorno: "Aggiornamento Regolamento per l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – TARI", e illustra l'argomento;

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23 luglio 2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 22 aprile 2016 e n. 17 del 17 settembre 2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali;
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle

in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

4. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;
5. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito delle agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere una riduzione della quota variabile. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%;
6. Si concede la possibilità alle utenze non domestiche la possibilità di conferire la totalità dei propri rifiuti per un periodo non inferiore a cinque anni (documentando l'effettivo conferimento a terzi di tali rifiuti), esentandole dalla corresponsione dell'importo della parte variabile della TARI.

Considerato, inoltre, che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 23 del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituisce la TARI giornaliera, che continuerà tuttavia ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto abrogato il comma 5 dell'art. 21 del regolamento vigente in quanto la fattispecie è disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L. 160/2019.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Considerato che limitatamente all'anno 2021, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.L. Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, i comuni possono approvare entro il **30 giugno 2021** le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Considerato inoltre che, in sede di conversione in Legge del D.L. 41/2020 (c.d. Sostegni), si è stabilito che la scelta delle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022;

Dato atto che sulla base del combinato disposto degli art. 13 commi 15 e 15 ter D.L. 201/11 e art. 53 comma 16 L. 388/2000 il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021 una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Sentita la Commissione consiliare competente,

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. = astenuti n. 2 (Baronchelli – Migliorati) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23 luglio 2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 22 aprile 2016 e n. 17 del 17 settembre 2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni espone in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

4. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Successivamente,

CON voti favorevoli n. 7, contrari n. = astenuti n. 2 (Baronchelli – Migliorati) espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE relativamente alla regolarità TECNICA e CONTABILE della deliberazione in oggetto.

Azzano Mella, 10 giugno 2021

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria
f.to Dott.ssa Laura Corsini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Avv. Angela Pizzamiglio

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Francesca Travaglino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Azzano Mella, 06.07.2021

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 comma III del T.U.E.L. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Azzano Mella,

Il Segretario Comunale